

ASL CN1

INCONTRO SINDACALE AREA COMPARTO SAVIGLIANO, 18 NOVEMBRE 2008

Sono presenti, per la parte pubblica:

- Gian Paolo Tamagno – Responsabile S.C. Personale;
- Maria Carmela Scaffidi – Coordinatore Servizi Infermieristici Tecnici Riabilitativi;
- Enzo Mao – Responsabile S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi;
- Emanuele Olivero – Funzionario S.C. Personale.

Sono presenti, per le OO.SS., i soggetti riportati nell'allegato foglio firma (allegato A).

All'ordine del giorno la discussione sulla bozza di contratto integrativo aziendale per quanto riguarda ferie, permessi retribuiti, mensa, mobilità tra sedi diverse, dichiarazione di soprannumero e mansioni superiori.

In apertura di incontro Tamagno propone di definire un calendario per la discussione relativa agli articoli della bozza di contratto integrativo aziendale non ancora esaminati, onde giungere ad una conclusione entro il 5-6 dicembre. Rispettando questa tempistica, l'Azienda potrebbe poi procedere a predisporre un testo definitivo in tempi rapidi perché sia sottoposto a RSU, onde concludere entro fine anno con un accordo o eventualmente con un "non accordo".

In particolare vengono fissati due incontri, nelle seguenti date:

- 25 novembre 2008, ore 9.30, presso la sala riunioni sita in Cuneo - via C. Boggio 12;
- 2 dicembre 2008, ore 9.30, con prosecuzione nel pomeriggio, presso la sala "ex Enel" sita in Savigliano – via Torino;

Si passa quindi all'esame dell'articolo relativo alle "ferie", di cui Tamagno dà lettura integrale. In particolare, si sofferma sul comma 6, relativo al congedo supplementare per rischio da radiazioni ionizzanti: al proposito precisa che la soluzione ipotizzata – applicando l'art. 9 del D.P.R. 348/83 – consistente nel riconoscere 13 giorni lavorativi di congedo, risulta mediana tra le interpretazioni fornite in merito dall'ARAN e da alcune sentenze dei giudici (15 giorni solari) e l'interpretazione contenuta in altre sentenze (15 giorni lavorativi).

Barberis esprime il proprio parere favorevole in merito ai commi 1-5 e 7-8. Sul comma 6 si riserva di dare risposta.

Allegro, richiamando il contenuto di una sentenza del Tribunale di Cuneo, peraltro non ancora definitiva, emessa a seguito di causa intentata dalla UIL e risultata favorevole alle richieste di alcuni dipendenti dell'ASO "S.Croce", precisa che per coerenza non potrà firmare il comma 6 nella versione proposta dall'Azienda.

Anche Cera ritiene non accettabile il comma 6 considerato che esso potrebbe penalizzare alcuni dipendenti che per effetto di sentenze beneficiano di un regime più favorevole.

Tamagno ribadisce che la soluzione proposta rappresenta già una buona mediazione.

Olivero aggiunge che spesso soluzioni di compromesso inserite nei contratti aziendali servono proprio per prevenire le controversie.

Internò, riguardo al comma 3, chiede che la garanzia di effettuazione di 15 giorni consecutivi di ferie nel periodo estivo sia limitata al periodo 16 giugno – 15 settembre.

Scaffidi dissente considerata la numerosità dei dipendenti in certi servizi e le conseguenti difficoltà che ne deriverebbero per la programmazione.

Clemente domanda se i 15 giorni consecutivi del comma 3 si intendano come lavorativi o solari.

Tamagno precisa che a termini di contratto nazionale si intendono solari.

Rosso chiede come si riuscirà a realizzare l'obiettivo di far effettuare tutte le ferie nel corso dell'anno solare.

Scaffidi replica che gli strumenti per realizzare questo obiettivo sono la programmazione da parte dei coordinatori, nonché una capillare informazione a priori sulle nuove regole in vigore.

Ambrogio chiede che non si ricorra più alla prassi diffusa nella ex A.S.L.17 di trasformare in ferie, a fine anno, i giorni di riposo.

Scaffidi evidenzia che nella ex A.S.L.17 detta prassi era soprattutto legata al fatto che lo straordinario poteva essere recuperato nel corso di tutto l'anno successivo.

Clemente chiede che si specifichi nel contratto integrativo il diritto a fruire del riposo.

Tamagno manifesta disponibilità a specificare che si deve fruire di 2 giorni di riposo ogni 14 giorni ai sensi del D.Lgs.66/03. Conferma che comunque l'effettuazione dei riposi è un obbligo.

Clemente chiede ancora che si dia possibilità ai dipendenti in maternità, malattia o infortunio di portare le ferie nell'anno successivo. Tamagno evidenzia che detti casi rientrano nella previsione del comma 2.

Si passa quindi all'esame dell'articolo relativo ai "Permessi retribuiti", di cui **Tamagno** dà lettura integrale. In particolare, relativamente al comma 1, precisa che per la nascita del figlio potrebbe essere riconosciuto al massimo un giorno. Evidenzia inoltre l'opportunità di estendere la previsione del comma 4 - relativa alla riduzione proporzionale del tetto annuale - anche ai permessi del comma 1.

Scaffidi, in merito al comma 1, evidenzia la richiesta delle coordinatrici di Savigliano di sostituire la certificazione di prestata assistenza con una autocertificazione.

Tamagno suggerisce invece di aggiungere la clausola "in caso di documentata difficoltà a fornire la documentazione richiesta si potranno prendere in considerazione autocertificazioni".

Barberis relativamente ai permessi per nascita figlio sottolinea che un giorno solo è troppo poco. Riguardo ai permessi per prestazioni sanitarie specialistiche, chiede di estendere la possibilità anche alle visite odontoiatriche private. Al comma 3 chiede di eliminare la discrezionalità, in quanto contraria alle previsioni del CCNL. Per il comma 9 teme una applicazione troppo rigida, e chiede che almeno non si applichi al 6° alinea del comma 1. Non condivide il comma 13.

Anche Allegro non concorda sul contenuto del comma 9.

Olivero ricorda che il comma 9 si applica soltanto ai permessi di cui al comma 1.

Scaffidi propone di limitare il comma 9 ai casi dei dipendenti con più di 50 ore di straordinario o con ferie residue dell'anno precedente.

Allegro evidenzia al proposito che il cumulo di ferie e straordinari è spesso dovuto alle esigenze di servizio, e non certo alla volontà del dipendente.

Tamagno sottolinea che il principio contenuto nel comma 9 è corretto. Si può eventualmente valutare, aggiunge, l'utilizzo di una formula più stemperata.

Per quanto riguarda il comma 13, **Olivero e Tamagno** motivano le ragioni per cui un dipendente che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92 non possa al contempo effettuare prestazioni aggiuntive o altre attività.

Allegro in riferimento al 6° alinea del comma 1 chiede in quale maniera possa dimostrarsi l'impossibilità degli altri congiunti di farsi carico dell'assistenza, e propone quindi di introdurre l'autocertificazione.

Tamagno precisa al proposito che la documentazione fornita dovrà comunque giustificare la richiesta.

Internò, in riferimento alla parte iniziale del comma 3, propone la seguente modifica "In ogni caso, per la concessione dei giorni di permesso, l'Azienda ne valuterà [...]".

Tamagno ritiene che si possa accogliere la modifica e propone di eliminare il comma 9 aggiungendo ulteriormente al comma 3 le parole "alla possibilità di utilizzare altri istituti contrattuali" tra le parole "documentazione prodotta" e "ai principi di ragionevolezza".

Le OO.SS. concordano.

Per quanto riguarda le obiezioni su permessi per nascita e visite odontoiatriche l'azienda può concordare.

Cera chiede che il comma 12 non si applichi ai casi non preventivabili.

Tamagno suggerisce un adeguamento del testo che tenga conto dei casi previsti nell'ultima parte del comma 2, su cui si concorda.

Barberis chiede che si inserisca nel contratto integrativo un articolo relativo ai permessi per studio.

Tamagno, illustrata sinteticamente la situazione delle regole applicate nelle tre ex Aziende, manifesta disponibilità a fornire in seguito un documento.

Si passa successivamente all'esame dell'articolo relativo alla "mensa", di cui Tamagno dà lettura integrale.

Raviolo chiede che il servizio mensa fornito ai dipendenti in reparto negli Ospedali di Ceva e Mondovì sia esteso anche ai turni pomeridiani e notturni.

I rappresentanti dell'azienda concordano e si impegnano a investire del problema la Direzione Amministrativa dei Presidi.

Gamba sottolinea che il buono pasto di 5,16 euro risulta ormai di valore troppo basso.

Olivero e Tamagno precisano che il valore è fissato in maniera non modificabile dal CCNL.

Segue interruzione.

Alla ripresa, alle ore 14.00, Allegro chiede che l'Azienda fornisca un piano articolato per l'utilizzo delle graduatorie di progressione verticale ancora aperte.

Tamagno replica che sarà fornita risposta entro la fine della discussione dell'articolato.

Si passa all'esame dell'articolo relativo alla "mobilità tra sedi diverse", di cui Tamagno dà lettura integrale. Aggiunge, a titolo di commento, che il comma 5 riguarda posizionati e coordinatori.

Bernardi chiede se l'articolo riguardi anche gli spostamenti temporanei in altra sede.

Tamagno ritiene tale articolo applicabile al caso solo qualora non tutti i dipendenti rientrino nella sede originaria, altrimenti si applicano per la mobilità temporanea le norme del contratto nazionale.

Cera chiede quale sia la sede considerata tale ai fini del presente articolo nel caso in cui un dipendente operi in una sede diversa da quella di formale assegnazione.

Tamagno sottolinea che va presa in considerazione la sede dove il dipendente effettivamente lavora.

Barberis chiede, riguardo ai casi del comma 1, che si tenga conto della differenza stipendiale negli spostamenti, ricollocando il dipendente, ove possibile, in settori con retribuzione analoga.

Scaffidi ritiene non facilmente applicabile questo principio: un minimo di discrezionalità è infatti necessaria e, aggiunge, occorre sempre una valutazione di tipo professionale. Al proposito evidenzia la necessità che tutti i sanitari, anche i più anziani, periodicamente vengano spostati, onde consentire loro un maggiore arricchimento professionale.

Riguardo al comma 2, **Barberis** chiede che si riconosca, a quanti si spostano di sede, una integrazione economica per i costi aggiuntivi di trasporto.

Tamagno ricorda che la distanza chilometrica è già uno dei parametri per la mobilità previsti dall'accordo del 13 marzo 2008, che con il presente articolo si estenderebbero a tutti i dipendenti e la maggior distanza un deterrente.

Scaffidi propone quindi di potenziare il punteggio per il fattore chilometrico quale criterio per la mobilità per ridurre il rischio di spostamenti troppo radicali dovuti alle cospicue dimensioni territoriali aziendali.

Internò propone al proposito di raddoppiare il punteggio previsto per la distanza tra 20 e 30 chilometri, e di quadruplicare quello previsto per distanze superiori a 30 chilometri.

L'Azienda concorda e si adegua per limitare casi di eccessivo sacrificio.

Si passa quindi alla lettura dell'articolo "dichiarazione di soprannumero".

Barberis chiede che l'articolo in esame sia tolto dal contratto integrativo per motivi di immagine degli stessi rappresentanti dei lavoratori. Meglio discutere le regole quando si verificano i casi.
Allegro chiede che sia inserito come "dichiarazione congiunta".

Cera e **Internò** propongono di tenerlo, ma aggiungendo l'obbligo di convocare una apposita commissione.

Tamagno ritiene non accettabile la proposta di Barberis sottolineando in particolare che il comma 2 contiene dei vincoli procedurali assolutamente positivi sotto il profilo della tutela dei dipendenti.
Olivero aggiunge che il comma 1 privilegia gli strumenti a più basso impatto sociale, quale ad esempio la dichiarazione di soprannumero partendo dai dipendenti in possesso dei requisiti per la pensione.

Tamagno suggerisce alle OO.SS. una riflessione più approfondita in merito.

Si esamina infine l'articolo relativo a "mansioni superiori".

Allegro, in riferimento al comma 1, 3° alinea, chiede cosa si intenda per responsabile di Struttura.
Tamagno sottolinea che si fa riferimento al responsabile o coordinatore.

Si concorda la modifica del testo in tal senso.

In conclusione di incontro **Internò** chiede l'indizione di selezioni interne per riqualificare gli Operatori Tecnici in categoria BS, **Allegro** chiede invece una selezione interna per riqualificare gli Operatori Tecnici per PMPPV in categoria C.

La seduta si chiude alle ore 16.00 circa.

Cuneo, 18 novembre 2008.

Il verbalizzante – Emanuele Olivero.